



COMUNE DI IRGOLI

REGISTRO ORDINANZE SINDACALE proposta n.ro 56 del 04/05/2022
UFFICIO DEL SINDACO

Oggetto: PARTECIPAZIONE CAVALIERI ALLA PROCESSIONE RELIGIOSA DEL 08 MAGGIO 2022 SANTO PATRONO

Allo scopo di consentire un regolare svolgimento della Processione religiosa in Onore di San Nicola Santo Patrono di Irgoli, accompagnata da figuranti a cavallo lungo alcune vie del paese, per il giorno **08 maggio 2022 dalle ore 11:15 circa**;

Vista la deliberazione della G.M. n. 30 del 12.04.2012.

Vista l'ordinanza sindacale n. 17 del 09 maggio 2012.

Visti gli artt. 5 comma 3° e 7 del nuovo C.D.S. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di esecuzione.

Visto l'art. 25 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n° 773) e dagli artt. 29 e ss. del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940 n° 635);

ORDINA

che il giorno 08 maggio 2022 dalle ore 10:30 fino al termine della processione religiosa e comunque non oltre le ore 13:00 è disciplinata la circolazione e la sosta degli autoveicoli nelle sotto elencate vie per il passaggio del corteo e dei figuranti a cavallo:

- **Sagrato Chiesa di San Nicola;**
- **via Santa Croce: tratto di strada compreso dalla via San Michele sino all'intersezione con la via Roma;**
- **via Roma;**
- **via Vittorio Emanuele;**
- **Piazza San Francesco;**
- **via Funtana Manna;**
- **via Cavour;**
- **via Mazzini: tratto di strada compreso dall'intersezione con la via Cavour sino all'intersezione con la via G. Deledda;**
- **via G. Deledda;**
- **via San Michele: tratto di strada compreso dall'intersezione con la via G. Deledda sino all'intersezione con la via Sant'Antioco;**
- **via Sant'Antioco;**
- **via C. Soro: tratto di strada compreso dall'intersezione con la via Sant'Antioco sino all'intersezione con la Piazza San Giuseppe e la via Roma;**
- **Piazza San Giuseppe;**
- **via Roma.**

Il Comitato Organizzatore dei festeggiamenti in collaborazione con le forze dell'ordine tutte dovrà sia coadiuvare all'allontanamento dei cavalieri una volta conclusa la processione, sia garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992 n° 285) e dal suo Regolamento di esecuzione ed in particolare:

- dovrà essere rispettato il percorso suddetto;

- **i cavalieri dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento contenute nel disciplinare adottato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione n°30 adottata dalla Giunta Comunale in data 12.04.2012, in particolare occupando la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra e procedendo a formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla normale circolazione, ovvero osservando ogni altra cautela o regola di comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo per la circolazione e degli stessi partecipanti.**
- **È severamente vietato transitare sui marciapiedi o altre zone riservate al passaggio dei pedoni;**
- **E' istituito altresì il divieto di sosta e fermata di qualsiasi veicolo lungo il percorso a partire dalle ore 11:00 sino al passaggio della processione religiosa.**

Si evidenzia che l'amministrazione suddetta dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti alla cerimonia.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per il diritto dei terzi e con espresso obbligo da parte dei cavalieri di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione citata derivanti dallo svolgimento della cerimonia, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della cerimonia, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del nuovo C.D.S., ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti secondo quanto stabilito dall'art. 7 bis del T.U.E.L.

In applicazione all'art. 4 c. 4 della L. 23/92 e ss.mm., avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 entro 120 giorni, avanti al TAR regionale entro 60 giorni da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Sindaco

Irgoli, 04/05/2022

PORCU IGNAZIO